

Prova della cessione intracomunitaria

Regolamento di esecuzione n. 1912/2018

Roma, 5 dicembre 2019

“QUICK FIXES”


Entrata in vigore il 1° gennaio 2020

- Direttiva UE n. 2018/1910:**
Call off stock – Cessioni a catena - Numero di identificazione

- Regolamento UE n. 2018/1909**
Norme sullo scambio di informazioni

- Regolamento UE n. 2018/1912**
Prova della cessione intracomunitaria

Trasporto per conto del cedente



**DICHIARAZIONE
DEL CEDENTE**

+

2 documenti tra:

- DDT o CMR "firmato"
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura spedizioniere

OPPURE

**DICHIARAZIONE
DEL CEDENTE**

+

1 documento tra:

- DDT o CMR "firmato"
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura spedizioniere

+

1 documento tra:

- Polizza assicurativa trasporto
- Pagamento trasporto
- Attestazione arrivo beni
- Ricevuta depositario

Trasporto per conto del cessionario (EX-works)



2 documenti tra:

- DDT o CMR “firmato”
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura spedizioniere

+

**DICHIARAZIONE
DEL CESSIONARIO**

OPPURE

1 documento tra:

- Polizza assicurativa trasporto
- Pagamento trasporto
- Attestazione arrivo beni
- Ricevuta depositario

+

1 documento tra:

- DDT o CMR “firmato”
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura spedizioniere

+

**DICHIARAZIONE
DEL CESSIONARIO**

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

DICHIARAZIONE DEL CEDENTE

- Deve certificare che i beni sono stati spediti e trasportati da “lui”* o per suo conto
- Non sono previste informazioni obbligatorie o rigide regole di redazione

DICHIARAZIONE DEL CESSIONARIO

- Deve certificare che i beni sono stati spediti e trasportati da “lui”* o per suo conto che identifica lo stato membro di destinazione
- Deve essere consegnata entro il giorno 10 del mese successivo la cessione
- Deve riportare:
 - data di rilascio
 - dati identificativi e indirizzo del cessionario
 - descrizione dei beni (numero di identificazione in caso di mezzi di trasporto)
 - data e luogo di arrivo dei beni
 - dati identificativi della persona che accetta per conto del cessionario

Possono essere redatte in qualsiasi forma e formato (cartaceo o elettronico) purché contengano le informazioni richieste

* Il Regolamento indica anche il trasporto diretto ma è stato chiarito che in questo caso la documentazione non può essere prodotta, quindi, la presunzione non soddisfatta

Regolamento – Certezze (o quasi)

Soddisfatte le condizioni i beni si presumono usciti dal territorio, quindi la prova fornita

La presunzione si applica anche se le condizioni non sono state contemplate o recepite in documenti di prassi nazionale passati o futuri

La presunzione non è l'unico modo di fornire la prova

La presunzione si applica solo in caso di trasporto affidato a terzi per conto del cedente o del cessionario

Il termine dei 10 giorni per la consegna della dichiarazione non è tassativo

Linee interpretative del Regolamento

L'AF può "refutare" la presunzione in caso di prova di frode o irregolarità

L'AF non può limitare l'applicazione della presunzione

L'AF può individuare procedure differenti, anche più flessibili

In caso di trasporto diretto non è possibile soddisfare la presunzione

Il termine serve per attivare il cessionario ma la presunzione si applica sempre in presenza dei documenti indicati

Regolamento – Dubbi

- ✓ **Da chi deve essere firmato il DDT o CMR?**
- ✓ **Quali sono i documenti ufficiali firmati da una pubblica autorità, oltre il notaio?**
- ✓ **Chi deve apporre la firma per comprovare il deposito dei beni?**
- ✓ **Chi deve essere il soggetto che accetta a destinazione la merce da indicare nella dichiarazione?**
- ✓ **Deve esserci coincidenza tra il soggetto che accetta la merce e quello che firma il DDT o il CMR?**
- ✓ **...**

Prassi nazionale

- Fattura di vendita non imponibile IVA
- Elenchi Intrastat
- DDT che attesta l'uscita delle merci
- Documentazione bancaria
- Impegno contrattuale

Risoluzione n. 345/2007

La documentazione è da ritenersi indicativa

Risoluzione n. 477/2008

È possibile fornire la prova mediante documenti elettronici o attraverso il sistema informatico purché consentano di reperire le medesime informazioni

Risoluzione n. 19/2013

Dichiarazione del cessionario dalla quale emerge:

- Identificativo del cliente
- Il riferimento alla fattura
- Il riferimento alla logistica
- Data fattura, data DDT e data di arrivo merci
- Dichiarazione del cliente che attesta l'arrivo merci

**Risposta n. 100,
8 aprile 2019**

Grazie per l'attenzione